



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 – 25 MARZO 2025

Riunione del 12/03/2025

43.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra **BORRELLI LISA**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

Con atto di deferimento del 21/02/2025 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

BORRELLI LISA: *Per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 R.A.T., 13, 62, 63, 72,73,74,75 e 79 Reg. Giur. nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per non aver provveduto, preventivamente al tesseramento con il sodalizio Circolo Minerva A.S.D. per la stagione sportiva 2024-25, al versamento della somma di € 2.500,00= in favore del sodalizio di provenienza, A.S.D. Pallavolo Antares, quale importo dovuto a quest'ultimo a titolo di indennizzo per lo scioglimento del vincolo tesserativo così come espressamente determinato e statuito dalla Commissione Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento reso in data 1.12.2023 e pubblicato in pari data con il C.U. N. 10/2023 e non impugnato, come da atto delle conclusioni del 10 dicembre 2024 ritualmente notificato.*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del 13/11/2024, inviata anche alla Procura Federale per le indagini del caso, con la quale si comunicava la sospensione dell'omologazione del tesseramento dell'atleta presso il Circolo Minerva ASD per la stagione 2024/2025, avvenuto senza che la stessa avesse versato l'indennizzo di € 2.500,00 stabilito dalla CTA di Roma in favore del sodalizio di provenienza, A.S.D. Pallavolo Antares, con provvedimento, non



impugnato, del 1/12/2023 emesso in esito al ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa promosso dalla sig.ra Borrelli.

Con la stessa comunicazione l'Ufficio Sezione Tesseramento, intimava all'atleta, di provvedere al pagamento dell'indennizzo sopra indicato.

L'avv. Elena Celeste, per conto della sig.ra Borrelli, con mail del 14/11/2024 contestava il provvedimento di sospensione del tesseramento, affermando che la sig.ra Borrelli non aveva proceduto allo svincolo in forza della decisione della CTA di Roma, ma in base all'art. 10 ter comma tre dello Statuto Fipav così come modificato dalla recente normativa in tema di tesseramento e che pertanto non era tenuta a pagare il richiesto indennizzo, ritenuto come condizione per lo svincolo coattivo che l'atleta non aveva utilizzato, non avendo svolto alcuna attività sportiva nella stagione 2023/2024.

Affermava comunque di aver provveduto al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della società Antares con bonifico bancario di cui allegava copia, precisando che il suddetto pagamento era stato effettuato al solo scopo di bloccare il provvedimento di sospensione della CTA e con riserva di richiedere la restituzione della somma.

La Procura Federale, apriva il procedimento disciplinare 49/2024-2025 nei confronti dell'atleta Lisa Borrelli, ed all'esito delle proprie indagini inviava a quest'ultima atto di conclusioni delle indagini del 10/12/2024 rendendola edotta dell'intenzione della Procura di procedere al suo deferimento.

Su richiesta dell'avv. Cristiano Novazio, difensore della sig.ra Borrelli, seguiva l'audizione dell'atleta, la quale confermava di essersi comportata correttamente seguendo le disposizioni della nuova normativa dettata in tema di Tesseramento.

La Procura Federale, ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi per affermare la violazione delle norme disciplinari da parte dell'atleta, Le inviava l'atto di deferimento del 21/1/2025 per le violazioni sopra riportate.

Il Tribunale convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 12/03/2025, da tenersi in modalità telematica, ed in tale sede si collegavano: l'avv. Giuseppe Militerni, per la Procura Federale, il quale esponeva l'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della indicata sanzione a carico dell'atleta sig.ra Lisa Borrelli; nonché l'incolpata personalmente ed il suo difensore, avvocato Cristiano Novazio, il quale si riportava alla memoria difensiva depositata il 7 marzo 2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti per come descritti dalle parti e comprovati dalla documentazione allegata agli atti, appaiono pacifici ed il pagamento, sia pure tardivo, da parte dell'atleta dell'indennizzo disposto dalla CTA di



Roma, con provvedimento reso esecutivo dalla sua mancata impugnazione, ad avviso di questo Collegio riduce la gravità disciplinare dei fatti oggetto del procedimento con conseguente mitigazione della sanzione che viene irrogata nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale stabilisce a carico dell'atleta Lisa Borrelli, la sanzione dell'ammonizione

Roma, 21/03/2025.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Marzo 2025